

La responsabilità ambientale per concorso: un approfondimento

di Antonio Aruta Improta Maltese

1. L'originaria fattispecie ex art. 18, legge n. 349/1986. - 2. Il nuovo regime di responsabilità del codice ambientale. - 3. La modifica dell'art. 311, d.lgs. n. 152/2006. - 4. L'ulteriore aggiunta dell'art. 306 bis, d.lgs. n. 152/2006. - 5. Conclusioni.

1. - *L'originaria fattispecie ex art. 18, legge n. 349/1986.* Le lesioni delle risorse naturali e/o dei servizi di esse, sovente sono cagionate da più soggetti, le cui azioni od omissioni si inseriscono nello stesso rapporto di causa-effetto acquisendo, quindi, importanza ai fini dell'accertamento delle relative responsabilità e delle conseguenze di esse.

Nel merito, occorre premettere che, a tutt'ora, né l'ambiente né il danno di esso trovano un'esauriva nozione all'interno della nostra Carta fondamentale, nonostante l'entrata in vigore delle leggi costituzionali 18 ottobre 2001, n. 3¹ e 11 febbraio 2022, n. 1²: due riforme mediante le quali è stata esplicitamente inserita la tutela ambientale, in ordine, nell'art. 117 Cost., avente a oggetto il riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, e nell'art. 9 Cost., norma posta fra i primi dodici articoli della Carta espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano³.

Difatti, la prima forma di normazione *ad hoc* fu contenuta nella l. 8 luglio 1986, n. 349⁴, di istituzione, per l'appunto, dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare⁵, nonché apportante espressamente le prime «norme in materia di danno ambientale»⁶.

La legge, più nello specifico, concepì l'illecito ambientale nella sua forma più ampia e onnicomprensiva⁷, a somiglianza formale con l'impianto del generico illecito aquiliano extracontrattuale "atipico" definito all'art. 2043 del codice civile⁸, se non per il fatto che quest'ultimo si riferisce a qualsivoglia azione od

¹ In *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248 e in vigore dall'8 novembre 2001.

² In *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2022, n. 44 e in vigore dal 9 marzo 2022.

³ Cfr. A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La problematica formula definitoria del danno all'ecosistema*, in *Riv. giur. amb.*, 2023, 759. Per una disamina del lungo percorso di riconoscimento costituzionale della tutela ambientale nonché paesaggistica, si veda il contributo del medesimo autore dal titolo *La tutela ambientale nella Costituzione italiana: il punto della situazione*, in *GIURETA*, 2024, 73-113.

⁴ In *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162.

⁵ Attualmente "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" (MASE), ridenominato in tal modo per effetto del d.l. 11 novembre 2022, n. 173, poi convertito con la l. 16 dicembre 2022, n. 204, che a sua volta ha sostituito la nomenclatura "Ministero della transizione ecologica" (MITE) in precedenza avallata in forza del d.l. 1° marzo 2021, n. 22, successivamente convertito con la l. 22 aprile 2021, n. 55.

⁶ Al riguardo, M. MACCARONI, *Il danno ambientale*, in *www.amministrazioneincammino.luiss.it*, 2012, reperibile sulla rete interconnessa: «La portata innovativa della norma risiede nell'aver riconosciuto rilevanza autonoma al danno cagionato al bene 'ambiente', originariamente privo di definizione normativa. È con l'articolo 18 della legge citata, in particolare, che si configura l'ambiente come bene giuridico autonomo, oggetto di tutela in sé e per sé, tramite gli istituti della responsabilità civile per danno ambientale e dell'azione giurisdizionale amministrativa per l'annullamento dei provvedimenti lesivi dell'ambiente»; A. THIENE, *Commento agli artt. 18 legge n. 349 del 1986, 844, 2043 e 2059 c.c.*, in F. GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2005, 1604, esprimendosi in termini di «definitiva consacrazione» del bene ambiente, quale «interesse meritevole della più efficace protezione e tutela anche sotto il profilo risarcitorio» (richiamando in nota n. 1: A. BATÀ, *La Cassazione e il danno ambientale*, in *Danno e resp.*, 1996, 154; M. DOGLIOTTI, *Il danno ambientale*, in P. CENDON (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1998, 151).

⁷ In specie: «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato». Tale previsione, dopo venne soppressa a opera dell'art. 318, comma 2, lett. a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui si dirà avanti.

⁸ Testualmente: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Sugli aspetti legati alla responsabilità civile nel complesso, si rinvia a P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2021; C. SALVI, *La responsabilità civile*, in G. IUDICA - P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto*

omissione scaturente semplicemente un “danno ingiusto”, ossia una lesione *contra ius* della sfera giuridica altrui⁹.

Purtuttavia, in dottrina si osservò che «Prima che il legislatore del 2006 provvedesse alla loro abrogazione, esistevano nel nostro ordinamento tre diversi sistemi di disciplina per i danni ambientali. I primi due, rispettivamente disciplinati dall’art. 17, comma 2 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), e dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riguardavano particolari situazioni di danno, ovvero la contaminazione del suolo, delle acque sotterranee e superficiali in presenza di siti contaminati e l’inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo e delle altre risorse ambientali, causato da scarichi». Sicché «Il terzo regime, stabilito dall’art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, aveva un’applicazione residuale e concorrente rispetto alle altre due norme citate, interessando tutti i tipi di danni ambientali non previsti da queste o danni non eliminabili mediante le operazioni di bonifica o ripristino ambientale delle acque, del suolo e del sottosuolo»¹⁰.

In più, la giurisprudenza, anche prima delle tre menzionate normative speciali, ritenne già applicabili in quanto compatibili le statuizioni codicistiche ai casi di lesione ambientale, soprattutto quelle concernenti il poc’anzi segnalato illecito aquiliano *ex art. 2043 c.c.* e il risarcimento in forma specifica consentito, laddove sia in tutto o in parte possibile e non eccessivamente oneroso, dall’art. 2058 c.c.¹¹.

privato, Milano, 2019; P.G. MONATERI - D. GIANTI - L. SILIQUINI CINELLI, *Danno e risarcimento*, in P.G. MONATERI (diretto da), *Trattato sulla responsabilità civile*, Torino, 2013; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Milano, 2005.

⁹ Differentemente dal *neo* illecito ambientale “tipico”, consistente in ogni fatto doloso o colposo «compiuto in trasgressione di legge o provvedimento» idoneo a «compromettere in tutto o in parte l’ambiente». E come illustrato da A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La problematica formula definitoria*, cit., 762, «Sul punto, in dottrina si parlò di snaturalizzazione dell’articolo 2043 c.c. in riferimento al primo comma dell’articolo 18. Così anche di tutela ambientale parzialmente sottratta all’applicazione del secondo articolo in quanto categoricamente incentrato sulle violazioni di legge invece che su qualsiasi comportamento, quantomeno colposo, in danno all’ambiente. Ed infine, al contrario, di necessaria delimitazione del già generico e onnicomprensivo illecito ambientale, posta l’indefinibile quantità di comportamenti umani potenzialmente lesivi di un bene giuridico tutelato trasversale come l’ambiente» (tratta da L. PRATI, *Responsabilità per danno all’ambiente e bonifica dei siti contaminati*, Milano, 2011, 33-36).

¹⁰ Così, M. ALBERTON, *Il danno ambientale in un’ottica multilivello: spunti di riflessione*, in LANUS, 2010, 16-18. Anche, F. GIANPIETRO, *La direttiva 2004/35/CE sul danno ambientale e l’esperienza italiana*, in portale giuridico www.giuristiambientali.it (pubblicato in *Ambiente, Consulenza e pratica per l’impresa*, Milano, 2004, 805 ss.), par. 5: «Se intendessimo riassumere una valutazione introduttiva dei due nuovi regimi sulla responsabilità (non solo) civile per danno all’ambiente, introdotti dall’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e succ. modifiche e dall’art. 58 del d.lgs. n. 152/1998 e succ. modifiche, dovremmo dar atto che il legislatore, dopo venti anni di esperienza (non positiva) dell’art. 18 cit., invece di rimettervi mano, preferisce, in occasione dell’approvazione di leggi-quadro di settore (la prima sulla gestione dei rifiuti, la seconda sulla tutela delle acque dall’inquinamento) accentuare il distacco dai principi, consolidati nella clausola generale *ex art. 2043 c.c.*, evidenziando profili pubblicistici e sanzionatori, ulteriori e diversi rispetto a quelli già emersi nella serie delle prescrizioni dell’art. 18 cit. e, nello stesso tempo, utilizzare quest’ultimo, come norma generale residuale, in materia di quantificazione danno all’ambiente e quindi come disciplina integrativa dei due sottosistemi di nuovo conio». Comunque, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, vennero tempo a dietro rimossi a cagione dell’enunciato, in ordine, dell’art. 264, comma 1, lett. i), e degli artt. 53-176, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

¹¹ Ci si riferisce in particolar modo alla Corte d’app. Napoli, Sez. I Civ. 19 gennaio 2011, n. 90: «La norma sanzionatoria generica posta dall’art. 2043 c.c. consentiva, di certo già prima del 1986, agli enti esponenziali della collettività ed in primis allo Stato di ricorrere (oltre che alla repressione penale ed amministrativa) alla tutela risarcitoria (anche in forma specifica, *ex art. 2058 c.c.*) contro coloro che avessero agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell’ordinato svolgersi dell’attività di sviluppo ed uso del territorio. L’art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, ha quindi avuto una funzione di ricognizione e riordino della disciplina risarcitoria già esistente nel nostro ordinamento, dovendosi escludere che tale norma abbia innovato in modo sostanziale la materia, avendo, per converso, in gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica già presente nell’ordinamento e già ampiamente riconosciuta» (sentenza selezionata da A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La problematica formula definitoria*, cit., 761, il quale in proposito richiama L. MATERIALE, *La risarcibilità del danno ambientale tra disciplina attuale e prospettive di tutela*, in portale giuridico www.altalex.com, 22 settembre 2017). Oltre a questo, A. THIENE, *Commento*, cit., 1621, ricorda che la Cass. Sez. III Civ. 19 giugno 1996, n. 5650, «ha riconosciuto una funzione meramente ricognitiva alla legge n. 349 del 1986: “Ed invero la configurabilità dell’ambiente come bene giuridico non trova la sua fonte genetica nella citata legge del 1986 (che si occupa piuttosto della ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali ed associazioni protezionistiche), ma direttamente

Di qui, ne poté conseguire, a ben vedere, l'esecuzione dell'altra norma codicistica avente quale *ratio* quella di regolare i casi di concorso nella responsabilità civile extracontrattuale, ovverosia l'art. 2055 c.c., ai sensi del quale: «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali»¹².

Ma quel che interessa di più è che, al contrario, rispetto alle predette tradizionali statuizioni del codice civile, l'«innovativo» testo normativo in esame prevede una speciale e del tutto singolare responsabilità per concorso nel medesimo pregiudizio ecologico¹³, di tipo individuale/parziale¹⁴. Appurato che la fonte della responsabilità parziaria è rinvenibile nell'art. 1314 c.c., cosicché a differenza delle obbligazioni solidali in generale «In sede di attuazione dell'obbligazione divisibile è possibile un'esecuzione *pro parte*. In tal caso si parlerà di obbligazione ad attuazione parziaria regolata dall'art. 1314 c.c., in base al quale ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte»¹⁵.

Di conseguenza, teoricamente, nell'ambito del giudizio di cognizione si sarebbero dovuti necessariamente tenere in considerazione sia il grado della colpa sia il *quantum* di profitto ottenuto dai singoli responsabili: «Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale»¹⁶.

Eppure, come pacificamente osservato, nella pratica la giurisprudenza ha, in primo luogo, ampiamente adoperato in via complementare le disposizioni più rigorose sia codicistiche, quali quelle inerenti alla

nella Costituzione, considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (quali gli articoli 2, 3, 9, 41 e 42) che concernano l'individuo e la collettività nel suo *habitat* economico, sociale, ambientale»¹⁷. A detta decisione, infine, si affianchi la precedente e storica Cass. Sez. I Civ. 1° settembre 1995, n. 9211 (in *www.e-glossa.it*), secondo cui in base alle circostanze del caso concreto può scaturire l'applicazione sia degli artt. 2043 e 2050 (rubricato «Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose») del codice civile, sia dell'art. 18, comma 1, della legge speciale 8 luglio 1986, n. 349.

¹² Si tratta della c.d. «responsabilità solidale dei danneggianti», che «richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate» (Cass. Sez. III Civ. 17 gennaio 2019, n. 1070. Anche, Cass. Sez. III Civ. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. Sez. III Civ. 25 settembre 2014, n. 20192; Cass. Sez. I Civ. 21 giugno 2013, n. 15687; Cass. Sez. II Civ. 11 maggio 2012, n. 7404; Cass. Sez. VI Civ. 5 marzo 2012, n. 3424; Cass. Sez. II Civ. 25 ottobre 2005, n. 20646; Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2002, n. 10403; Cass. Sez. II Civ. 19 febbraio 1999, n. 1415, tutte in *www.cortedicassazione.it*). Con la fondamentale precisazione che «In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: fine consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerge la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili» (Cass. Sez. III Civ. 29 gennaio 2018, n. 2066. In senso analogo, Cass. Sez. III Civ. 25 ottobre 2006, n. 18497; Cass. Sez. III Civ. 3 marzo 1997, n. 1869; Cass. Sez. I Civ. 20 giugno 2000, n. 8371, tutte in *www.cortedicassazione.it*).

¹³ Cfr. L. PRATI, *op. cit.*, 58-59, che in nota n. 54 si ricollega a M. COMPARTI, *Profili generali di responsabilità, ripristino dello stato dei luoghi e liquidazione dei danni ambientali*, in E. CESARO (a cura di), *Danno ambientale e tutela giuridica*, Padova, 1987, 38.

¹⁴ Concordemente, M. MACCARONI, *Il danno ambientale*, cit., afferma che si tratta di una «responsabilità individuale, e non solidale, nel caso di concorso di più persone al verificarsi del danno (comma 7). Risulta così introdotta una parziarietà passiva, che inverte la regola generale della piena solidarietà dei responsabili nella disciplina risarcitoria civilistica».

¹⁵ R. PUCA, *Obbligazioni solidali e parziarie. le obbligazioni contratte dall'amministratore in luogo del condominio*, in *Salv. Jur.*, 23 novembre 2020.

¹⁶ L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, commi 6 e 7.

responsabilità oggettiva per le attività pericolose e alla responsabilità solidale dei partecipanti, sia speciali *ex art. 18* in commento circa la valutazione dell'*an* e del *quantum* del danno ambientale; in seconda battuta, concesso la richiesta del risarcimento dello stesso pregiudizio da parte degli Enti locali più vicini al cittadino, escludendo l'originario monopolio dello Stato quale unico soggetto legittimato al diritto al risarcimento di specie¹⁷.

2. - *Il nuovo regime di responsabilità del codice ambientale.* La consolidata residualità dell'applicazione dell'analizzato art. 18 nella prassi giurisprudenziale prima e dopo l'entrata in vigore dei menzionati decreti legislativi 5 febbraio 1997, n. 22 e 11 maggio 1999, n. 152, nonché l'approvazione della direttiva-quadro europea 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione dei danni ambientali¹⁸, comportarono poi un significativo mutamento dell'istituto della responsabilità ecologica per concorso.

Invero, la direttiva, ancora attuale e basata sul principio "chi inquina paga"¹⁹, rimette semplicemente agli Stati membri la facoltà di regolare i casi di concorso di più autori nello stesso danno ambientale e, quindi, di determinare i criteri di imputazione delle rispettive responsabilità con gli annessi oneri di prevenzione e riparazione²⁰. Posto che, sostanzialmente, «Il campo di applicazione della direttiva appare quindi più delimitato rispetto a quanto preso in considerazione dall'art. 18, legge n. 349/1986, che, come si è visto, si rivolgeva a sanzionare ogni e qualunque attività, purché posta in essere "in violazione di disposizioni

¹⁷ Cfr. F. GIANPIETRO, *La direttiva*, cit., par. 4. Altresì, B. POZZO, *Diritto dell'ambiente*, a cura di G. ROSSI, Torino, 2015, 218-220, parlando di "innesto", a opera della giurisprudenza, di norme del codice civile e speciali: «La configurazione del danno ambientale era andata poi sviluppandosi sulla scorta di una giurisprudenza interpretativa che - almeno a volte - sembrava averne stravolto il significato. Si noti a questo proposito come la norma legislativa che si imperniava su un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità e sulla parzialità dell'obbligazione risarcitoria sia stata riletta dalla giurisprudenza come norma di responsabilità oggettiva e solidale. Proprio la sostanziale disapplicazione del dettato legislativo, così come le alternanti pronunce giurisprudenziali che disseminavano incertezza nel settore, avevano indotto a pensare ad un'ipotesi di riforma della disciplina già all'inizio degli anni '90»; A. THIENE, *Commento*, cit., 1624: «Uno stesso fatto illecito può comportare una lesione di natura pubblica, che concretizza un danno ambientale ai sensi dell'art. 18, e contemporaneamente la lesione di situazioni soggettive individuali. Da un'alterazione delle condizioni ambientali può ad esempio derivare una lesione del diritto di proprietà o una lesione del diritto all'integrità fisica. La riparazione di questi pregiudizi è garantita dalla disciplina degli artt. 2043 ss. Il ricorso a queste norme può rivelarsi decisivo perché, come abbiamo già sottolineato, l'art. 18 della legge n. 349 del 1986 preclude ai singoli la concreta possibilità di esercitare l'azione risarcitoria. Consente, inoltre, di ipotizzare l'applicazione di forme di responsabilità oggettiva, o comunque di alleggerire l'onere probatorio a carico del danneggiato, che è avvantaggiato anche dalla regola della responsabilità solidale degli autori dell'illecito» (in relazione qui all'art. 2055 c.c.). In giurisprudenza, basti rammentare la menzionata Cass. Sez. I Civ. 1° settembre 1995, n. 9211.

¹⁸ Avallata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, pubblicata in *G.U.C.E.*, serie L 143/56, 30 aprile 2004. La direttiva, successivamente, è stata emendata dalla direttiva 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, nonché dalla direttiva 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifiche alle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e al regolamento CE n. 1013/2006.

¹⁹ Segnatamente, al 'considerando' 2 viene preliminarmente constatato che «Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale»; mentre all'art. 1 è attestata la mera centralità del principio: «La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga", per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale». Storicamente, il principio chi inquina paga è stato primariamente definito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nella raccomandazione 26 maggio 1972, n. 128. Fra gli autori, si vedano F. GOISIS - L. STEFANI, *The polluter-pays principle and site ownership: the european jurisprudential developments and the italian experience*, in *Jour. For Eu. Env. Plann. Law*, 2016; S. VARVASTIAN, *Environmental liability under scrutiny: the margins of applying the Eu polluter pays principle against the owners of the polluted land who did not contribute to the pollution*, in *Env. Law Rev.*, 2015; G. MOSCHELLA - A.M. CITRIGNO, *Tutela dell'ambiente e principio «chi inquina paga»*, Milano, 2014.

²⁰ Cfr. direttiva 2004/35/CE, 'considerando' 22 e art. 9. In dottrina, si consultino: *Le responsabilità ambientali: profili civili, amministrativi e penali - Il diritto italiano nel contesto del diritto dell'Unione Europea*, a cura di B. POZZO, Milano, 2022; A. ARUTA IMPROTA, *La tutela risarcitoria contro i danni ambientali. Normativa europea e italiana a confronto*, Milano, 2021; M. HINTEREGGER, *Environmental liability and ecological damage in european law*, Cambridge, 2009; *La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, a cura di F. GIANPIETRO, Milano, 2006; B. POZZO, *La nuova Direttiva 2004/35 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno*, in *Riv. giur. amb.*, 2006.

di legge o di provvedimenti adottati in base a legge». In luogo di un soggetto indifferenziato la direttiva impone una selezione di soggetti, e soprattutto di attività, rispetto alle quali il rimedio risarcitorio è considerato adeguato ed efficace (...). La direttiva prevede una nozione di danno all'ambiente solo per ipotesi specifiche»²¹.

Nondimeno, con l'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152²², conosciuto come codice o testo unico ambientale italiano²³, è stata data esecuzione alla direttiva europea ed è stato altresì abrogato il discusso art. 18²⁴, a eccezione del solo comma 5²⁵.

In tal modo, la soppressione della responsabilità parziaria di cui ai commi 6 e 7 dell'anzidetta norma, ha apparentemente rimosso ogni dubbio circa la possibile integrazione dell'evocato art. 2055 c.c.²⁶, già abbondantemente effettuata dagli organi giudicanti prima della novella legislativa.

²¹ B. POZZO, *Diritto dell'ambiente*, cit., 222. Similmente, R. ROTA, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da P. DELL'ANNO - E. PICOZZA, Padova, 2012, 223-224. Infatti, all'art. 2.1. della direttiva sono contemplate le particolareggiate fattispecie di danno alle specie e agli *habitat* naturali protetti, alle acque e al terreno. Tuttavia, non manca chi interpreta detta nozione in termini più estensivi, stante il fatto che le disposizioni europee contemplano il pregiudizio sia alle risorse naturali sia ai servizi di esse (apprezzando indirettamente l'immaterialità dell'ambiente nella sua completezza), si riferiscono a molteplici dettagliati elementi naturali indicati e aprono a eventuali interventi normativi estensivi da parte degli Stati membri: E. CORNU THENARD, *La réparation du dommage environnemental: étude comparative de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l'US Oil Pollution Act*, in *Rev. Jur. Env.*, 2008, 177-180. Piuttosto, A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La problematica formula definitoria*, cit., 758, eccipisce la contraddittorietà delle disposizioni in rilievo seppur pronunciandosi in definitiva per un celato avvaloramento della qualificazione sistemica di ambiente a mezzo delle stesse.

²² In *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88 e in vigore dal 29 aprile 2006, salvo le previsioni di cui alla parte seconda del medesimo decreto legislativo in vigore dal 12 agosto 2006.

²³ Il quale «detta, nella Parte sesta, "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" (Artt. 299-318, con 5 Allegati). È vero che 20 articoli sembrano pochi, se comparati con quelli, molto più numerosi, che compongono le altre 4 Parti del d.lgs. citato (rispettivamente, sulla VIA e VAS; sulla difesa del suolo e sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; sulla tutela dell'aria), considerato che la Parte prima, intitolata "Disposizioni comuni", si esaurisce - ahimè! - in soli 3 articoli! Ma, a ben vedere, la disciplina della Parte sesta, qui commentata, non si prestava ad un esercizio di "copia e incolla", quale è stato realizzato massicciamente dal legislatore delegato nelle altre discipline di settore, rimaste tali, appunto, per mancanza di un'effettiva attività di semplificazione e di coordinamento, secondo principi comuni, identificabili nei criteri direttivi, generali o specifici della legge delega n. 308/2004. Donde l'impossibilità di classificare il decreto legislativo n. 152/2006 come un effettivo T.U., o, addirittura come un Codice dell'ambiente» (F. GIANPIETRO, *La responsabilità per danno all'ambiente. L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, in portale giuridico www.giuristiambientali.it, reperibile sulla rete interconnessa, che in nota n. 3 rinvia alla sua stessa pubblicazione intitolata *Né Testo Unico né Codice dell'ambiente... ma un unico contenitore per discipline differenziale*, in *Amb. e Svil.*, 2006). Si tenga a mente che al presente il codice dell'ambiente vanta pure le due parti quinta *bis*, rubricata "Disposizioni per particolari installazioni" (pertinenti agli stabilimenti che producono biossido di titanio) inserita con l'art. 25, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, in *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2014, n. 72, nonché sesta *bis*, titolata "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", introdotta con l'art. 1, comma 9, della l. 22 maggio 2015, n. 68, in *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2015, n. 122, oltre alle molteplici previsioni aggiunte nelle altre parti nel corso del tempo.

²⁴ Cfr. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 318, comma 2, lett. a).

²⁵ Che in tema di legittimazione ad agire in giudizio continua così a statuire: «Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi». Sui poteri delle associazioni di protezione ambientale su scala nazionale, esclusi i gruppi organizzati, riferisce minuziosamente B. POZZO, *Diritto dell'ambiente*, cit., 217. In ambito penale, la Cass. Sez. III Pen. 4 marzo 2021, n. 8795, Lazzarini (in www.ambientediritto.it), esplica che «a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente; tutti i soggetti diversi dallo Stato, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori e concreti, conseguenti alla lesione di diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivanti dalla stessa condotta lesiva».

²⁶ Dello stesso parere, L. PRATI, *op. cit.*, 59: «Il Codice dell'ambiente ha tuttavia superato tale impostazione, dovendosi ritenere che nel nuovo sistema, in mancanza di indicazioni diverse, la regola sia quella della responsabilità solidale tra coautori della medesima fattispecie di danno ambientale».

Per completezza, vi è da dire che «Il Codice dell'ambiente, che come detto in precedenza ha dato attuazione alla direttiva europea 2004/35/CE, ha recepito maldestramente le due concezioni di “danno alle risorse naturali” e di “danno” sancite agli articoli 2.1 e 2.2 della stessa, addirittura capovolgendole. Infatti, all'art. 300, comma 1, del codice, viene prima sancita testualmente una nozione onnicomprensiva di “danno ambientale”, mediante il testo della definizione di “danno” di cui alla direttiva europea (...). In seconda battuta, tale nozione generica di lesione ambientale non viene affatto confermata dal successivo comma 2, che al contrario rinvia espressamente a quella particolareggiata di danno alle distinte risorse naturali presente nella direttiva, tra l'altro, con il solito distinguo valido per il terreno (...). Con ogni probabilità, il legislatore italiano ha cercato di sfruttare la nozione europea di danno per onorare, in prima enunciazione, la visione unitaria del sistema ambiente elaborata dalla giurisprudenza nostrana. Ma poi l'ardire del medesimo ha ceduto il passo al conformismo europeo e il risultato è stato, appunto, una contraddittoria definizione di illecito ambientale in due commi distinti»²⁷.

Puntualizzazioni a parte, il codice ha, tuttavia, contestualmente disposto una particolare forma di responsabilità solidale per concorso nel danno alle risorse naturali, benché limitata – si sottolinea – ai soli casi in cui il Ministro dell'ambiente scelga la via amministrativa dell'ordinanza, alternativa a quella giudiziaria, finalizzata sempre alla riparazione del danno all'ambiente²⁸: «Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili»²⁹.

Il legislatore nazionale, perciò, ha inteso delineare una parallela responsabilità ambientale per concorso, fra l'altro unicamente colposa, da attribuire alla persona che ha chiaramente ottenuto un beneficio dal comportamento recante un danno all'ambiente, ovvero nel cui interesse la condotta pregiudizievole dell'operatore è stata tenuta.

Ma vi è di più, poiché per essere giudicato responsabile “solidale”, costui deve essere venuto meno agli oneri economici necessari affinché fossero concretizzate tutte le misure cautelative occorrenti. Un dato, questo, da appurare durante la fase di cognizione del procedimento amministrativo teso all'emanazione dell'ordinanza *de quo*³⁰.

3. - La modifica dell'art. 311, d.lgs. n. 152/2006. All'approvazione del codice ambientale, sono seguiti pure i

²⁷ A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La problematica formula definitoria*, cit., 763-765. Ciononostante, lo stesso in nota n. 59 riporta che «Secondo un'altra interpretazione, invece, l'elenco di cui al comma 2 dell'art. 300 è meramente esemplificativo e non riduce la portata del comma 1: E. ORLANDO, *Prospettive e problematiche nella trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno all'ambiente*, in questa *Rivista [Riv. giur. amb.]* 2007, p. 686. *Contra*, R. CERRATO, *Danno ambientale: definizione, riferimenti giurisprudenziali con eventuale riconoscimento*, in portale giuridico *www.diritto.it*, 8 maggio 2020, p. 10-11, secondo il quale la nozione di danno all'ambiente è formulata analogamente a quella della Direttiva 2004/35/CE ed essendo il comma 2 dell'art. 300 del codice una specificazione del concetto di danno ambientale di cui al primo “La definizione di danno ambientale è quindi limitata alle componenti naturalistiche previste dall'art. 300 T.U. e non si riferisce ad elementi quali paesaggio ed atmosfera”. Con l'aggiuntiva menzione alla giurisprudenza “estensiva” (cfr. Cass. Sez. III Pen. 14 novembre 2018, n. 51475, Bevilacqua e altri, in *www.ambientediritto.it*) e “restrittiva” (cfr. Cass. Sez. III Pen. 2 maggio 2007, n. 16575, Ministero dell'ambiente e Paoletti, *in v.*).

²⁸ Cfr. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 1. Il procedimento amministrativo volto all'adozione dell'ordinanza ministeriale è precisamente disciplinato ai successivi artt. 312-316 del codice ambientale. Nel dettaglio, cfr. A. ARUTA IMPROTA, *La tutela risarcitoria contro i danni ambientali*, cit., 29-61.

²⁹ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 313, comma 3.

³⁰ Cfr. A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La responsabilità ambientale per concorso*, in portale giuridico *www.altalex.com*, 14 maggio 2022. In merito, L. PRATI, *op. cit.*, 60, sostiene che sia di fatto presente una «deroga assai criticabile» all'art. 2049 c.c., ai sensi del quale «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

correttivi allo stesso adottati dalle leggi 20 novembre 2009, n. 166³¹ e 6 agosto 2013, n. 97³², per effetto delle quali a oggi «Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»³³.

Si consideri, qui, che è stata la prima variazione del 2009 a introdurre l'anzidetto periodo in virgolettato, ma con il disposto finale, soppresso nel 2013, che letteralmente estendeva la portata dell'istituto del concorso anche ai casi di azione in via amministrativa mediante l'ordinanza ministeriale, prevaricando, in tal guisa, quanto predeterminato dal comma 3 dell'art. 313 del codice: «Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2».

E ancorché quest'ultima precisazione non sussista più, il comma 3 dell'art. 311 si contrappone, almeno concettualmente, al comma 3 dell'art. 313, perché con ogni evidenza rinnova una responsabilità ecologica per concorso parziaria, simile a quella dell'obsoleto comma 7 dell'art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, ma con la sola piccola variazione identificata dalla parola "personale" in luogo di quella "individuale".

Dunque, un chiaro avvicinamento al modello di responsabilità per compartecipazione penale, rilevato che «la valutazione in sede istruttoria della "responsabilità personale" dei soggetti che hanno concorso a causare il danno ambientale, non può prescindere dalla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa degli stessi. Difatti, è stato chiarito in ambito penale che il concetto di responsabilità personale si traduce nella responsabilità tipica della persona umana. E quest'ultima, può essere solo quella che presuppone un rimprovero soggettivo e, conseguentemente, la sussistenza del dolo (volizione-intenzione) o quantomeno della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole di condotta) dell'agente. In tal senso, si è espressa la Corte costituzionale con la storica sentenza n. 364 del 1988, in riferimento all'interpretazione del I comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui "La responsabilità penale è personale"»³⁴.

³¹ Di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (09G0180)", in *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274 e in vigore dal 25 novembre 2009.

³² Recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", in *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2013, n. 194 e in vigore dal 4 settembre 2013.

³³ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 3. Sul secondo punto, interviene M. MACCARONI, *Il danno*, cit.: «Quest'ultima parte dell'articolo si riferisce solo alla successione a titolo universale tra le persone fisiche e cioè alle due ipotesi in cui il *de cuius* sia responsabile dell'evento di danno per averlo causato, ovvero sia socio illimitatamente responsabile della società di persone che ha tale responsabilità. La limitazione non si applica invece: - nel caso di successione comprendente la partecipazione nella società di capitali responsabile del danno (qui infatti resta obbligata la sola società e le c.d. passività ambientali incidono solo sul valore della partecipazione); - nel caso di successione di società per effetto di fusione che ai sensi del nuovo art. 2505 *bis* c.c. non determina l'estinzione della società incorporata ne crea un nuovo soggetto di diritto ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo» (segnando in nota n. 52 la corrispondente fonte giurisprudenziale: Cass. Civ. Sez. Un. 8 febbraio 2006, n. 2637).

³⁴ A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La responsabilità*, cit. In precedenza, ID., *La tutela risarcitoria contro i danni ambientali*, cit., 86. In un'altra ottica e in epoca anteriore alla riforma del 2013, F. DEGLI INNOCENTI, *I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale*, in *Cont. e Impr.*, 2013, 758-759: «(...) oltre alle legittime perplessità sul mancato recepimento del sistema duale di responsabilità in ragione del tipo di attività, pericolosa o meno, esercitata, si può ritenere che la normativa si ponga in sintonia con il principio, espresso dalla Corte di giustizia, in base al quale l'obbligo di riparazione grava in capo agli operatori (solo) in misura corrispondente al contributo dato da ciascuno nella causazione dell'evento. Infatti, l'art. 311, 3° comma, del d.lgs. n. 152/2006 (come da ultimo modificato dall'art. 5 *bis* d.l. n. 135/2009), statuendo che "Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale", introduce una norma che sottende una precisa risposta all'esigenza, particolarmente avvertita nella materia ambientale, di stabilire una responsabilità "proporzionale", imponendo, anche nel caso di un unico evento dannoso che sia il risultato causale dell'azione di una pluralità di soggetti, che l'attivazione di obblighi di risarcimento e di ripristino ambientale sia subordinata all'accertamento delle specifiche responsabilità. La previsione avrebbe il pregio di evitare una responsabilità estesa all'intero danno, che potrebbe risultare insostenibile per la singola impresa e controproducente sotto il profilo della razionalizzazione del sistema risarcitorio. Letta in questi termini, la disposizione non farebbe altro che reintrodurre un principio, quello della responsabilità parziaria dell'obbligazione risarcitoria, che già era previsto dall'art. 18, 7° comma, della l. n. 349/1986 (il quale, nell'ottica di sanzionare il reale trasgressore, disponeva che "Nei casi

In riferimento a ciò, appare doveroso un cenno alla legge 22 maggio 2015, n. 68³⁵, che ha introdotto nel codice penale il titolo VI *bis*, contenente i nuovi “delitti contro l’ambiente”³⁶, quali l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l’inquinamento e il disastro ambientale colposi, la morte o le lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività, l’impedimento del controllo, ed infine, l’omessa bonifica³⁷.

Una riforma, la summenzionata, che da una parte, ha avuto sicuramente il pregio di avere per la prima volta nella storia repubblicana del Paese posto esclusivamente l’attenzione sui crimini contro le risorse naturali, anche agli occhi di un’opinione pubblica sempre più preoccupata e non di rado direttamente colpita dagli stessi³⁸; dall’altra parte, ha lasciato spazio a dubbi circa la sua effettiva applicazione³⁹.

Quanto, poi, all’ipotesi della compartecipazione, chiaramente si rinvia alle generali regole sul concorso di persone in ambito penale di cui all’art. 110 c.p., in base al quale «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti».

di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale”), ma che nel d.lgs. n. 152/2006, prima della recente modifica, non era stato reintrodotto, lasciando intendere che si dovesse applicare la regola, codificata all’art. 2055 c.c., della responsabilità solidale fra più coautori».

³⁵ In *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2015, n. 122 e in vigore dal giorno seguente.

³⁶ Quanto alla “novità” normativa, A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *Improcedibilità e reati ambientali*, in portale giuridico *www.alex.com*, 12 novembre 2022, espone: «Una normativa, quella del 2015, che ha per l’appunto inserito le menzionate nuove fattispecie criminose fra i “delitti” sanciti dal codice penale, ossia i reati di maggiore allarme sociale, salvando, allo stesso tempo, altre ipotesi astratte riguardanti l’ecosistema preesistenti. Si pensi, solamente a titolo esemplificativo, al reato di incendio boschivo previsto dall’art. 423 *bis* c.p., oppure alla prima formulazione del reato di omessa bonifica definita dall’art. 257 del d.lgs. n. 152/2006, noto come Codice ambientale, ancora attuale e integrata da quella postuma di cui al richiamato art. 452 *terdecies* c.p. Così anche al reato di combustione illecita di rifiuti, come definito dall’art. 256 *bis* sempre del Codice ambientale. Ciò solo per evidenziare, brevemente, la mancata intenzione da parte del legislatore nazionale di volere armonizzare, quantomeno, i precetti penali ambientali. Posto che, oltretutto, questi con la medesima legge ha approvato l’ultima Parte sesta *bis* del Codice dell’ambiente dedicata sì, al solo ambito penale, ma incentrata, più che altro, a delineare una singolare procedura di estinzione dei reati “contravvenzionali” ambientali, ovvero sia le fattispecie criminose di minore allarme sociale (v. artt. 318 *bis*-318 *octies*)».

³⁷ Cfr. codice penale, artt. 452 *bis*-452 *terdecies*. Con la susseguente inclusione dell’art. 452 *quaterdecies* c.p., ossia del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per mezzo dell’art. 3 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2018, n. 68 e in vigore dal 6 aprile 2018.

³⁸ Cfr. D. ZANFORLINI - M. FURLANETTO - R. VANNETTI - S. BIGLIAZZI - F. DODARO - A. PERGOLIZZI - B. FERRARI, *Ecoreati. Legge 68/2015: una riforma di civiltà contro i ladri di futuro*, Piacenza, 2018.

³⁹ Tanto è vero che a parere di M. CATENACCI, *L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2015, 33-34, «In linea di principio infatti (e fermo restando che per un giudizio più maturo e consapevole bisognerà ovviamente attendere gli esiti della prassi), va purtroppo subito detto che, quasi a contrappeso delle apprezzabili scelte di politica criminale sopra accennate, la riforma, proprio con riferimento a queste, fondamentali tematiche, appare invece assai deludente, ed anzi, per certi aspetti, preoccupante: per quanto accuratamente discussa e preparata da un lungo iter parlamentare nel quale erano stati raccolti proposte e pareri di varia provenienza e di indubbio interesse, essa appare infatti caratterizzata da una certa approssimazione, soprattutto nella (in materia ambientale, tutt’altro che semplice) descrizione dei caratteri offensivi delle condotte punibili, e da una evidente sottovalutazione dei principali problemi che le ricerche internazionali più qualificate e la stessa prassi applicativa, in ambito europeo oltre che italiano, avevano evidenziato con riferimento a temi particolarmente delicati, come ad es. quelli della causalità e dei rapporti col diritto amministrativo. Su queste tematiche - spiace dirlo - gli artt. 452 *bis* ss. sembrano aver recepito proprio ciò che scienza ed esperienza consigliavano di evitare; ed è dunque probabile (anche se ovviamente, in questi casi, l’auspicio è sempre quello di essere stati cattivi profeti) che la loro applicazione sia destinata ad incontrare non poche difficoltà». Non a caso, in tempi più recenti G. AMENDOLA, *La tutela ambientale nella Costituzione elimina ogni dubbio: ora ‘abusivo’ non ha più rilevanza*, in giornale elettronico *ilFattoQuotidiano.it*, 15 marzo 2022, ha apertamente denunciato proprio l’“impantanamento” dei procedimenti penali *post* riforma 2015 a causa di quell’avverbio “abusivamente” presente nel dettato normativo dei ricordati novelli delitti contro l’ambiente, che tecnicamente rappresenta un dolo ulteriore-specifico particolarmente difficile da provare in giudizio. Anche se, allo stesso tempo, ha affermato ottimismo circa la possibilità di superare il predetto ostacolo normativo attraverso la chiara formulazione del dovere da parte dello Stato di tutelare l’ambiente, gli ecosistemi e le biodiversità *ex* art. 9, comma 3, Cost., inserito in forza della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. Fra i testi più aggiornati e completi, si consigliano: A. BERARDI - F. PINELLI, *Lineamenti di diritto penale dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano, 2024; P. FIMIANI, *La tutela penale dell’ambiente*, Milano, 2022; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2021.

Articolo, il predetto, che va letto in combinato disposto, principalmente, con l'art. 114 c.p.: «Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».

Fatta salva, inoltre, la specifica ipotesi aggravante di associazione per delinquere finalizzata a commettere uno dei precitati delitti ambientali *ex art. 452 octies c.p.*: «Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

Tornando al codice ambientale, nel frattempo, dinanzi alla presenza di un duplice regime di responsabilità ambientale (civile) per concorso solidale e parziaria, valido per l'azione riparatoria, rispettivamente, in via amministrativa e in via giudiziaria, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è sbilanciata a vantaggio della responsabilità parziaria: «l'obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento o al rischio di inquinamento. Non può, quindi, condividersi l'opposta tesi dell'amministrazione che ritiene la responsabilità solidale più confacente alla tutela del pubblico interesse finalizzato a garantire un celere intervento di messa in sicurezza del bene e lascia impregiudicata l'azione di regresso nei confronti degli altri obbligati, atteso che non possono trovare ingresso, in ragione della specialità della materia, i principi civilistici in materia di concorso nella causazione del danno che impongono l'obbligo della solidarietà risarcitoria (art. 2055 cod. civ.)»⁴⁰.

Peraltro, tanto la Corte quanto la definitiva modifica dell'art. 311, comma 3, del codice dell'ambiente, sembrerebbero non aver vagliato l'altra più significativa novità apportata sempre con la legge europea del 2013: la responsabilità oggettiva per i pregiudizi alle matrici ambientali cagionati da attività pericolose rientranti nell'allegato 5 al codice⁴¹, lapalissianamente incompatibile con l'istituto della responsabilità parziaria, dal momento che essendo “oggettiva” è sufficiente la rilevazione del nesso causale, autonomamente dall'eventuale constatazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa⁴². Atteso che i giudici di legittimità italiani, hanno di recente ribadito sia l'esistenza dell'ipotesi di responsabilità ambientale oggettiva imposta dalla direttiva 2004/35/CE, sia che l'applicazione del principio chi inquina paga non può ovviamente prescindere dall'accertamento del nesso di causa-effetto⁴³. Rapporto eziologico determinabile

⁴⁰ Corte di giustizia UE, Sez. III 4 marzo 2015, in causa C-534/13, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri, in www.archivio.deiustitia.it.

⁴¹ Cfr. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 311, comma 2 e 298 *bis*, comma 1, lett. a).

⁴² Cfr. A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La responsabilità*, cit. E proprio in relazione alla responsabilità oggettiva in ambito ambientale F. DEGLI INNOCENTI, *I criteri di imputazione*, cit., 765, focalizzava che «Come si è visto, un sistema di responsabilità oggettiva consente una più agevole individuazione di un responsabile, è in grado di incidere sul “livello di attività” dei possibili danneggianti (inducendoli, eventualmente, a ridurre l'entità o la frequenza di esercizio dell'attività), rende più agevole la liquidazione del danno a favore delle vittime (con le incognite che rimangono, però, in caso di eventi di portata catastrofica ovvero nell'ipotesi in cui non siano identificabili specifiche “vittime”, poiché i beni lesi appartengono alla collettività, latamente intesa) e ha costi transattivi inferiori. Tuttavia, questo tipo di modello può difettare sotto altri profili: non risulta sempre confacente all'esigenza di agire in precauzione, prima che il danno si verifichi; non garantisce comunque dall'immissione di “esternalità negative” che potranno poi difficilmente essere “smaltite” dal sistema; favorisce una funzione deterrente, ma non offre garanzie al riguardo, stante il diffuso ricorso a sistemi assicurativi che, ad ogni modo, coprono le imprese».

⁴³ Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 1° febbraio 2023, n. 3077, in www.ambientediritto.it, che in ogni caso nell'ambito delle bonifiche *ex parte* quarta del codice ambientale esclude una responsabilità oggettiva del proprietario (incolpevole) del sito contaminato in

in via presuntiva, secondo la giurisprudenza europea, sulla base della vicinanza fra l'attività esercitata dal soggetto ritenuto responsabile e il luogo della contaminazione, nonché degli elementi inquinanti rinvenuti e quelli adoperati nell'ambito dell'esercizio dell'attività medesima, salvo la prova contraria di avere attuato tutte le misure necessarie a impedire l'inquinamento⁴⁴: una verifica assai rigorosa, assimilabile alla dimostrazione del caso fortuito⁴⁵. Tenuto conto che a livello nazionale «È poi unanimemente condiviso l'indirizzo secondo cui "l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti, accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati, si basa sul criterio del 'più probabile che non', ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964, che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172)»⁴⁶.

4. - *L'ulteriore aggiunta dell'art. 306 bis, d.lgs. n. 152/2006.* La situazione sino a questo punto descritta si è definitivamente complicata quando, poco dopo la suddetta sentenza della Corte di giustizia del 2015, è

quanto tale, anche in ragione dell'esistenza dell'inerente fattispecie astratta ivi inclusa. Pertanto, legislazione alla mano, secondo A. LOLLI, *Il proprietario dei siti contaminati tra normativa sulle bonifiche e normativa sul danno ambientale*, in *AmbienteDiritto*, 2021, 17, solamente l'ipotesi sempre presente dell'"aggravamento" dell'inquinamento è idonea a costituire un presupposto oggettivo di responsabilità del proprietario, potendo trovare pure estensione in via interpretativa (in quanto compatibile) alla disciplina di cui alla parte sesta, che soprattutto nel caso di danno al terreno non prevede nulla circa la posizione del soggetto in parola. Invece, A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La problematica formula definitoria*, cit., 777-787, deponendo preventivamente per la totale abrogazione della ridondante parte quarta del codice, relaziona che «la fattispecie sin qui esaminata ben potrebbe essere eventualmente normata nella sola Parte Sesta tra le esclusioni, anche dalla responsabilità oggettiva, previste dall'art. 303 e richiamanti quelle della direttiva europea cui si è data esecuzione». Da ultimo, si tenga parimenti conto della decisione del Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2022, n. 217, in virtù della quale «La concezione sostanzialistica di impresa impone di non limitarsi, nell'accertamento delle responsabilità, all'individuazione "dell'autore materiale" della condotta di inquinamento (in genere l'entità che conduce o ha condotto direttamente l'attività inquinante), ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore», nonché del pertinente commento di L. PRATI, *L'estensione delle responsabilità ambientali ai soggetti che hanno il controllo giuridico della fonte di inquinamento*, in *R.G.A. online*, 1° aprile 2022.

⁴⁴ Cfr. Corte di giustizia CE, Sez. grande 9 marzo 2010, in causa C-378/08, Commissione europea, in *Foro it.*, 2010, 12, IV, 557. Di recente, anche la sentenza del T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 25 ottobre 2023, n. 781, rispetto alla quale L. PRATI, *La responsabilità per illeciti ambientali di amministratori e soci delle società estinte*, in *R.G.A. online*, 2 gennaio 2024, così sintetizza: «Come noto, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 CC, presuppone la sola sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, e non richiede la dimostrazione della colpa in capo all'autore del danno. Più nello specifico, anche nella materia ambientale per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050, non basta solamente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento».

⁴⁵ Cfr. A. ARUTA IMPROTA, *La tutela risarcitoria contro i danni ambientali*, cit., 38.

⁴⁶ A. VIRGILI, *Chi inquina paghi*, in portale *www.thedailycases.com*, 23 giugno 2024, 3. In passato, F. DEGLI INNOCENTI, *I criteri di imputazione*, cit., 758: «Anche nell'ordinamento italiano la giurisprudenza ammette, in campo amministrativo-ambientale, il ricorso a presunzioni per l'individuazione del nesso causale, sul presupposto che, in materia di responsabilità civile, trovi applicazione il principio del "più probabile che non", compatibile con un sistema fondato su elementi presuntivi, e non la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", tipica del processo penale». Proseguendo in nota n. 34 che «Sulla possibilità di accertare la responsabilità dell'inquinatore 'in via indiretta', attraverso il meccanismo delle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., sulla base di indizi "gravi, precisi e concordanti" e tenendo conto del "id plerumque accidit", cfr. *ex multis*: T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 ottobre 2004, n. 2207, in *www.giustizia-amministrativa.it*; Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885, in *Riv. giur. ambiente*, 2010, 1, p. 152, con nota di Peres, *Obbligo di bonifica, accertamenti istruttori e presunzioni*; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 9, p. 1881, con nota di Carapellucci, *"Chi inquina paga": il punto su responsabilità dell'inquinatore e proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati*. Sulla differenza fra accertamento del nesso causale nel processo civile e nel processo penale cfr. anche Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581, in *Il civilista*, 2010, 2, p. 87».

stato introdotto⁴⁷ nella parte sesta del codice ambientale un altro articolo problematico: l'art. 306 *bis*, concernente l'opinabile ipotesi transattiva, quantunque in via marginale, tra il Ministro dell'ambiente e l'operatore responsabile del pregiudizio – anche qui si evidenzia – ai soli siti di interesse nazionale⁴⁸.

Questo perché secondo il dispositivo della norma, la proposta transattiva «in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti»⁴⁹.

Con ciò, se ne può dedurre che «la disposizione in esame non solo coinvolge anche la disciplina sulla bonifica dei siti contaminati contenuta nella Parte Quarta del Codice, ma definisce delle regole proprie della responsabilità solidale prescindendo, oltremodo, dalla valutazione della responsabilità dei singoli autori del medesimo pregiudizio ai siti naturali di interesse nazionale»⁵⁰.

Pertanto, una speciale forma di responsabilità solidale per concorso di soggetti che ricalca molto quella basilare *ex art.* 2055 c.c., a eccezione in tale contesto della previsione di un generico, secco, diritto di regresso, e che per di più interessa l'altro discusso e accavallato⁵¹ ambito della bonifica dei siti contaminati di cui agli artt. 239 ss. del codice dell'ambiente⁵², avente identica funzione della riparazione del danno al terreno *ex parte* sesta.

Tra l'altro, è appena il caso di notare che la transazione può essere formulata indipendentemente dal fatto che il Ministro abbia o meno intrapreso la via amministrativa o giudiziaria, ove in quest'ultimo caso di regola sussiste, come si è detto, la responsabilità parziaria per concorso nello stesso danno all'ambiente⁵³.

5. - Conclusioni. Alla luce delle indagini svolte, l'istituto del concorso di persone nella determinazione del pregiudizio alle matrici naturali, così come elaborato all'interno del codice ambientale italiano, risulta incomprensibilmente duale, frammentato e contraddittorio.

Di fatto, non vi è dato sapere per quale ragione il soggetto chiamato a interpretare e/o applicare tutte le previsioni oggetto della presente trattazione debba essere costretto a effettuare una diversa valutazione, fra responsabilità parziaria e solidale, a seconda che si decida di agire in sede giudiziaria, di adottare l'ordinanza ministeriale e di concludere una transazione avente a oggetto la riparazione dei soli siti di interesse nazionale. Né appare chiaro il motivo per il quale si è insistito per mantenere anche una responsabilità

⁴⁷ Con la l. 28 dicembre 2015, n. 221, in *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2016, n. 13 e in vigore dal 2 febbraio 2016.

⁴⁸ Come contestato da A. ARUTA IMPROTA, *A proposito di responsabilità ambientale: il punto sulle norme in materia di riparazione dei danni ambientali*, in *R.G.A. online*, 27 novembre 2021, il testo della direttiva 2004/35/CE e degli allegati alla stessa non prevedono la riparazione dei danni ambientali per equivalente monetario/patrimoniale.

⁴⁹ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306 *bis*, comma 2, lett. f).

⁵⁰ A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La responsabilità*, cit. Considerazioni già formulate da questi in *La tutela risarcitoria contro i danni ambientali*, cit., 87.

⁵¹ Preso atto, da un verso, della soppressione, a opera della menzionata legge europea del 2013, della lett. i), dell'art. 303 del codice ambientale, che di fatto inibiva l'applicazione della parte sesta nelle ipotesi di contaminazione del terreno per le quali fosse avviata o intervenuta la bonifica *ex parte* quarta, salvo la rimanenza di un danno ambientale al termine di quest'ultima; dall'altro verso, della permanente assenza di taluna previsione speciale che regoli l'eventuale applicazione delle due discipline nei casi di contaminazioni del terreno successive alla riforma. Oltretutto, va detto che «le disposizioni in tema di bonifica, diversamente da quelle sulla riparazione del danno ambientale, hanno efficacia retroattiva, prestabiliscono un regime di responsabilità unicamente colposa, imputabile, tra l'altro, al soggetto ritenuto semplicemente “responsabile”, e attribuiscono le relative competenze istruttorie e decisorie in capo alle Regioni e agli Enti locali (v. art. 242)» (A. ARUTA IMPROTA, *Riparazione del danno al terreno e bonifica del sito contaminato: differenze e aspetti critici*, in *R.G.A. online*, 1° aprile 2022).

⁵² Che si concretizza in «un ulteriore procedimento di natura amministrativa avente ad oggetto “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) (...)”. Dove per CSR, in specie, si intendono “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica (...)” (v. art. 240, I comma, lett. c) e p))» (A. ARUTA IMPROTA, *Riparazione del danno*, cit.).

⁵³ Cfr. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306 *bis*, comma 1.

parziaria nel contesto di un'eventuale azione giudiziaria, dato che, da un lato, nella prassi i giudici nazionali hanno da sempre preferito optare per la responsabilità solidale, integrando il più delle volte l'art. 2055 c.c.; dall'altro lato, è stato il medesimo potere legislativo a riconoscere e inserire allo stesso tempo la seconda forma di responsabilità ambientale oggettiva di matrice europea. Il tutto, poi, a fronte delle sempre più sentite e sollecitate necessità di armonizzazione legislativa nonché semplificazione regolamentare pure e soprattutto in materia ambientale⁵⁴, da parte degli operatori del diritto e delle istituzioni europee⁵⁵. Per concludere, sarebbe auspicabile consolidare, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, la sola responsabilità solidale per concorso nell'ambito sia giudiziario sia amministrativo e rimuovere, per l'effetto, le statuizioni che alludono alla responsabilità parziaria in quanto non compatibili con le ipotesi di responsabilità ecologica oggettiva contemplate nella stessa parte sesta del codice dell'ambiente⁵⁶.

⁵⁴ A tale riguardo, si raffronti il noto Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 64-67, approvato in via definitiva dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021 e liberamente consultabile in portale governativo www.italiadomani.gov.it.

⁵⁵ Cfr. A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La tutela ambientale nella Costituzione italiana*, cit., 111-112.

⁵⁶ Cfr. A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La responsabilità*, cit.